



IL RETTORE

- VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza da parte de Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- VISTA la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- VISTE le peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici in cui si svolgono le attività istituzionali dell'Ateneo;
- VISTA l'esigenza di dotarsi di sistemi atti a garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza;
- VISTA la necessità di procedere alla emanazione di un Regolamento in materia di videosorveglianza, al fine di disciplinare il funzionamento dei sistemi di videocamera installati in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi dell'Università degli Studi di Milano nonché il trattamento dei dati personali registrati con tali sistemi;
- VISTA la presa d'atto da parte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 24.2.2015 e la precedente comunicazione al Senato Accademico in data 17.2.2015

DECRETA

è emanato il Regolamento in materia di videosorveglianza, il cui testo è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

IL RETTORE
(Gianluca Vago)



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Preambolo

L'Università degli Studi di Milano, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità degli accessi e all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in poi Università) e il trattamento dei dati personali registrati dai sistemi di videocamera.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle norme in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché alla L. 300/1970 e al D.Lgs. 81/2008.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- per "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- per "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;
- per "Incaricato", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per "Interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;



- per "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- per "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- per "parola chiave", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- per "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- per "Codice", il d. lgs. n. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
- per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153 del Codice;
- per "Provvedimento Generale", il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/04/2010.

Art. 2 Principi generali

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
2. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi:
 - rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
 - principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
4. Laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, l'Università, mediante interpello proposto dal Titolare, chiede al Garante una verifica preliminare.

Art. 3 Finalità

1. L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Università risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:
 - a) sicurezza e incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari;
 - b) tutela del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;



- c) tutela dei beni mobili dell'Università e degli utenti interni;
- d) prevenzione di eventuali atti vandalici.

2. Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati.

Art. 4 Soggetti

1. Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Università è l'Università stessa, nella persona del Rettore pro tempore.

Il Titolare nomina con atto scritto, per ciascuno o per più impianti di videosorveglianza installati, il Responsabile del trattamento, impartisce direttive per il Responsabile e gli Incaricati in ordine al trattamento dei dati e vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Regolamento da parte del Responsabile.

Il Titolare cura i rapporti con il Garante provvedendo in particolare a richiedere, ove ne sussistano i presupposti, la verifica preliminare in ordine alla legittimità del trattamento.

2. Il Responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Università è nominato dal Titolare.

Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare.

In particolare il Responsabile:

- nomina, con atto scritto, Incaricati del trattamento le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti, ad accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni comunicando i nominativi al Titolare;
- vigila sull'osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di regolamento e delle direttive impartite;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di videosorveglianza, in particolare le norme di legge, le disposizioni del Garante, il presente Regolamento e le direttive impartite dal Titolare;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione nei termini previsti dal presente Regolamento;
- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in contatto con i dati registrati;
- provvede in ordine all'installazione della segnaletica in prossimità dell'impianto di videocamera;
- acquisisce dall'installatore dichiarazione che l'impianto è conforme alle misure minime e alle norme previste dal Codice;
- è il responsabile del procedimento di accesso alle immagini da parte dei soggetti interessati.

3. Gli Incaricati svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e operano sotto la diretta responsabilità del Responsabile.

L'atto di nomina definisce per ciascun Incaricato le operazioni consentite (a titolo esemplificativo: accesso ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, visione delle



immagini in tempo reale, manutenzione degli impianti ed eventuale visione delle immagini in differita se indispensabile al fine della verifica tecnica degli apparati).

Art. 5

Raccolta e trattamento dei dati

1. La raccolta dei dati avviene tramite videocamere aventi le caratteristiche tecniche descritte in un apposito documento conservato agli atti della Direzione Generale.

In ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/o esigenze per rispondere alle finalità di cui al precedente art. 3, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare il documento nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione alle OO.SS., alle RSU e agli Organi competenti.

2. Le videocamere installate presso le sedi dell'Università consentono unicamente riprese video; non effettuano riprese audiofoniche.

La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa.

Le videocamere installate agli accessi dei plessi universitari non saranno orientate sui lettori badge né, all'interno né sulle postazioni di lavoro.

3. Non vengono installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività diversa espletata.

Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Ateneo adotta le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970, sottoponendo in via preventiva il progetto di installazione dei sistemi alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di raggiungimento di un accordo, presentando istanza all'Ispettorato del lavoro.

4. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro, che vedano coinvolto il personale dipendente per documentare attività a scopo divulgativo o di comunicazione istituzionale, costituiscono trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. Ad essi si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute negli artt. 136 e ss. del Codice, fermi restando, in ogni caso, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica e il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi per motivi legittimi alla sua diffusione.

Art. 6

Conservazione

1. Le immagini acquisite dalle unità di ripresa sono visualizzate su monitor collocati nei locali ove sono situate le postazioni di controllo.

L'accesso alle sale di controllo è consentito esclusivamente, in via ordinaria, al Responsabile, agli Incaricati, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al personale adibito al servizio di pulizia. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale, per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nell'art. 3 e previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile.



2. Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa.

3. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo massimo di 7 giorni dalla rilevazione, dopodiché vengono automaticamente cancellate, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per i periodi di chiusura programmata dell'Ateneo nonché nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione per un tempo superiore ai 7 giorni dalla registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da richiedere a cura del Titolare.

Art . 7

Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi degli artt. 31 e ss. del Codice, con idonee misure di sicurezza preventive, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare sono implementate le seguenti misure tecniche e organizzative:

- 1) il Responsabile e gli Incaricati, nell'ambito dei compiti attribuiti a ciascuno, utilizzano credenziali di autenticazione strettamente personali che permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
- 2) la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito, è limitata ai casi di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- 3) i sistemi di videosorveglianza sono predisposti in modo tale da consentire la cancellazione automatica delle immagini registrate da ogni supporto, allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, anche mediante sovra-registrazione e con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati;
- 4) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti potranno accedere alle immagini solo se ciò è indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- 5) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale;
- 6) la trasmissione delle immagini tramite reti pubbliche di comunicazione, nonché la trasmissione delle immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

Art. 8

Cancellazione

1. Le immagini registrate vengono cancellate automaticamente da ogni supporto allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, con sovra-registrazione e modalità che rendono inutilizzabili i dati cancellati; tale impostazione dei sistemi non è tecnicamente modificabile.



Art. 9 Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
2. Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. La comunicazione e la diffusione devono essere in ogni caso autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 10 Informativa agli interessati

1. L'Università informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi universitari di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, del modello di informativa (All. n. 1), indicante il Titolare del trattamento e le finalità perseguite.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera, in posizione che ne garantisca la visibilità in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
3. L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet, mediante affissione in bacheche e presso gli sportelli destinati agli utenti il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice (All. n. 2).

Art. 11 Diritti dell'interessato

1. A chi è stato ripreso è assicurato l'esercizio dei propri diritti in conformità, per quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 7 del Codice. Sono, in particolare, garantiti il diritto di accedere ai propri dati conservati presso l'Università e il diritto di ottenere il blocco dei dati quando siano trattati in violazione di legge.
2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati da parte dell'interessato può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

Art. 12 Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso, da parte di chi sia stato ripreso e/o per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle immagini acquisite mediante i sistemi di videosorveglianza e conservate presso l'Università si esercita con istanza scritta, motivata, presentata al Responsabile del trattamento ed è disciplinato dalla l. n. 241/1990 e dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge medesima.



Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito d'Ateneo.

ALLEGATI

- 1) informativa semplificata
- 2) informativa completa





**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003)**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003, del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010 e degli artt. 7 e 19 del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l'Università degli Studi di Milano informa tutti gli utenti che in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi universitari sono state installate delle apparecchiature di videosorveglianza. Idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito della presenza delle videocamere.

2. Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati tramite i sistemi di videosorveglianza sono le immagini di persone che si trovino a transitare nel raggio d'azione di tali sistemi.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo:

- garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari;
- salvaguardare i beni mobili ed immobili dell'Ateneo;
- prevenire il verificarsi di eventi dolosi e, più in generale, ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti non autorizzati all'interno delle aree e degli spazi dell'Ateneo;
- prevenire eventuali atti vandalici.

3. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.



La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa, che non effettuano riprese audiofoniche.

Le immagini registrate sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e, in ogni caso, non oltre il tempo massimo di 7 giorni, fatti salvi il caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria e il caso di autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a periodi di chiusura programmata dell'Ateneo e a casi di rischio concreto. Decorso il termine, le immagini vengono cancellate automaticamente.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Le immagini registrate saranno trattate, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale universitario o da soggetti esterni nominati Incaricati del trattamento.

Le immagini possono essere comunicate ad Enti e/o Istituzioni nei casi indicati da obblighi di legge e/o regolamento e nel caso in cui si renda necessario rispondere a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o, quando necessario, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

5. Diritti dell'Interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l'interessato può esercitare:

- il diritto di conoscere: a) l'origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
- il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; b) l'attestazione che le operazioni di cui alla precedente lettera a) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



- il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore.

I diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata al Responsabile del trattamento, nella persona del Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale, Dott.ssa Anna Canavese.